



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

Prot. 10445
Del 18-08-2020

ORIGINALE

**Ordinanza del Sindaco
N. 15 DEL 18-08-2020**

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Smaltimento in deroga e in via eccezionale di animali morti mediante sotterramento in loco.

LA SINDACA

Vista la nota giunta al ns. prot. n. 10434/2020 in data odierna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto, Unità Costiera di Guardia di Oristano, nella persona del Capo servizio operativo C.C. (CP) Piero Ibba, con la quale comunica che una squadra da terra è intervenuta per il rinvenimento di una carcassa di un esemplare di Tartaruga marina Caretta Caretta di circa 90 cm di lunghezza ed in avanzato stato di decomposizione, presso la Spiaggia n. 18 della Marina di Arborea;

Vista la nota giunta al ns. prot. n. 10443/2020 in data odierna dalla ATS Sardegna - ASSL Oristano, Servizio Sanità Animale, nella persona della Dott.ssa Anna Paola Corda, dove si propone l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente per l'immediato smaltimento del suddetto animale;

Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR n. 320 del 08.02.1954 e le successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 10/2006 concernente il riordino del Servizio sanitario della Sardegna e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Legge regionale n. 17 del 27.07.2016: "Istituzioni dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)";

Visti il Regolamento CE 1069/2009 (in particolare l'art. 19) e il Regolamento UE 142/2011 (in particolare l'allegato VI, capo III, sez. 1 e 2) recanti norme sanitarie

relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e le relative disposizioni di applicazione

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2014 n. 34 (disposizioni urgenti per l'eradicazione della Peste suina africana) con la quale, all'art. 2, si rappresenta la necessità che il "Responsabile dell'Unità di progetto" "promuova le azioni intese a dotare la Regione di impianti e dispositivi per lo smaltimento sul territorio regionale dei sottoprodotti di origine animale, in conformità alla legislazione vigente";

Preso atto delle difficoltà operative e organizzative per poter garantire, nell'immediato, il rispetto dell'obbligo generale di disporre di un adeguato, ordinario e puntuale sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati conformemente al Regolamento CE 1069/2009, e tenuto conto che le disposizioni necessarie per la raccolta e il trasporto degli animali morti verso gli stabilimenti o gli impianti di smaltimento si dimostrano eccessivamente onerose o sproporzionate rispetto allo smaltimento in loco;

Considerato lo stato di emergenza sanitaria e di igiene pubblica derivante dalla presenza di animali morti ("danno incombente") e la conseguente necessità di adottare provvedimenti immediati volti ad evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali e per l'ambiente;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") e le successive modifiche e integrazioni, in particolare l'articolo 50 concernente le competenze del Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Ritenuto necessario emanare la presente Ordinanza per autorizzare, in deroga ed in via eccezionale, lo smaltimento immediato degli animali morti mediante sotterramento in loco nelle more della concreta messa in opera di un adeguato e ordinario sistema di smaltimento degli animali morti presso impianti autorizzati ai sensi del Regolamento CE 1069/2009.

Vista la relazione del geologo dott. Giovanni Mele, acquisita la protocollo dell'Ente con n. 6216 del 25.05.2020, relativamente all'idoneità del luogo di interrimento indicato dal Comune di Arborea, in loc. Pagu Bonu.

ORDINA

Con decorrenza immediata, lo smaltimento degli animali morti di cui in premessa mediante immediato sotterramento in un sito ritenuto idoneo dal Settore Tecnico del Comune.

Il trasporto delle carcasse al luogo di sotterramento dovrà avvenire nelle modalità disposte dai competenti uffici della ASSL di Oristano, ed in particolare: *"Il trasporto delle carcasse animali deve assicurare la tenuta stagna del cassone o dei contenitori in modo tale da impedire la fuoriuscita di parti liquide o solide dei sottoprodotti di origine animale ossia assicurare condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali connessi alle operazioni di raccolta e trasporto"*.

Il sotterramento degli animali deve avvenire nel rispetto delle seguenti regole e prescrizioni:

- Registrazione del numero, specie e categoria degli animali sotterrati, data e luogo di sotterramento.
- L'area prescelta per l'infossamento deve essere segnalata per poter consentire all'autorità competente di effettuare i controlli ufficiali finalizzati a prevenire e gestire i rischi per la salute pubblica, per gli animali circostanti e per l'ambiente.
- La fossa, al fine di evitare contaminazione delle falde d'acqua, deve essere realizzata lontano da pozzi, sorgenti e falde acquifere, corpi idrici superficiali e condutture di acqua potabile (possibilmente ad almeno 200 metri di distanza); nella scelta dell'area si deve tener conto anche della pendenza del luogo e dei fenomeni di erosione, della direzione dei venti, del livello della falda idrica, della presenza di eventuali cavi sotterranei, condutture varie, fosse settiche.
- Gli animali devono essere sotterrati in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedervi e in modo tale da evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali circostanti e per l'ambiente (per l'acqua, l'aria, il terreno, la vegetazione), possibilmente lontano dalla visione pubblica.
- La fossa deve essere sufficientemente profonda in maniera tale da **garantire che le carcasse animali possano essere ricoperte con uno strato di terra dello spessore minimo di 1,20 metri** (se il terreno è argilloso la terra deve essere mescolata con sabbia per favorire l'aerazione); la superficie del fondo della fossa deve essere di circa 1 mq per ogni quintale di animali da sotterrare:
- le carcasse degli animali devono essere possibilmente disposte in monostrato o, in subordine, in strati quanto più sottili possibile tra loro alternati da terra. **Se animali ruminanti è richiesto di forare il ruminante;**
- per accelerare i fenomeni di decomposizione **sarebbe opportuno aggiungere, nel fondo della fossa e sopra le carcasse, uno strato di 20 – 40 cm di paglia o letame;**
- il fondo della fossa e le pareti andranno cosparsi con calce viva (ossido di calcio) in quantità di circa 3 kg per ogni quintale di carcasse animali e le carcasse cosparse anche con altri disinfettanti quali l'idrossido di sodio 2% (soda caustica) specialmente in caso di carcasse di suini.

La fossa dovrà essere successivamente riempita di terra sopra le carcasse animali avendo cura di non pressarla in modo eccessivo in quanto, con i successivi fenomeni di decomposizione, la produzione di gas potrebbe favorire la formazione di spaccature con possibile fuoriuscita di materiale.

Al termine delle operazioni, gli strumenti e mezzi di lavoro che abbiano avuto contatto con le carcasse suine dovranno essere opportunamente trattati al fine dell'eliminazione della potenziale carica infettiva da Peste suina africana.

AFFIDA

Alla Polizia Locale, alle altre Forze di Polizia, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASSL di Oristano, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull'osservanza del presente Provvedimento.

AVVISA

Che in caso inosservanza del presente Provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla normativa specifica di sanità pubblica veterinaria.

INFORMA

Che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi") contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sardegna entro 60 giorni dalla data di notifica o notorietà del presente Provvedimento (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 "Istituzione dei tribunali amministrativi regionali" e D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Codice del Processo Amministrativo") oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica o notorietà del Provvedimento medesimo (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi").

DISPONE


La notifica della presente Ordinanza a:

Demanio Marittimo, nella persona del legale rappresentante, Proprietario del terreno in cui è stata rinvenuta la carcassa: cp-oristano@pec.mit.gov.it.

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- ATS Sardegna - ASSL Oristano – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria: sanitaanimale.oristano@pec.atssardegna.it;
- Ufficio Servizio di Polizia Locale
- Ufficio Tecnico Comunale;
- Locale Stazione dei Carabinieri: tor20409@pec.carabinieri.it;
- Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale: cfva.sir.or@pec.regione.sardegna.it;

Il Responsabile del Procedimento
CORONA ANTONIO



Il Sindaco
Pintus Manuela

